



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

Regolamento didattico di ateneo

RIFORMULAZIONE AI SENSI DEL DM 96/2023

INDICE

TITOLO I – GENERALITÀ

- Art. 1 - Definizioni*
- Art. 2 - Finalità*

TITOLO II - OFFERTA DIDATTICA

- Art. 3 - Titoli di studio*
- Art. 4 - Corsi di laurea*
- Art. 5 - Corsi di laurea magistrale*
- Art. 6 - Dottorati di Ricerca*
- Art. 7 - Master Universitari*
- Art. 8 - Formazione finalizzata e permanente*
- Art. 9 - Crediti formativi*

TITOLO III - ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

- Art. 10 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale*
- Art. 11 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale*
- Art. 12 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale*
- Art. 13 - Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale*
- Art. 14 - Attività formative dei corsi di laurea*
- Art. 15 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale*

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

- Art. 16 - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici*
- Art. 17 - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche*
- Art. 18 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale*
- Art. 19 - Calendario didattico*
- Art. 20 - Curricoli e piani di studio*
- Art. 21 - Verifiche del profitto*
- Art. 22 - Riconoscimento dei crediti*
- Art. 23 - Prova finale e conseguimento dei titolo di studio*
- Art. 24 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero*
- Art. 25 - Ammissione a singoli insegnamenti*
- Art. 26 - Studenti impegnati a tempo parziale*
- Art. 27 - Attività di orientamento e tutorato*

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Valutazione della qualità delle attività svolte

Art. 29 - Norme transitorie e finali

ALLEGATO 1 - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

1. per *Regolamento generale sull'autonomia*: il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509;
2. per *Regolamento didattico di ateneo*: il regolamento degli ordinamenti didattici ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.341, art.11, comma1;
3. per *corsi di studio*: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/2004;
4. per *titoli di studio*: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
5. per *decreti ministeriali* (D.M.): ove non diversamente specificato, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
6. per *classe di appartenenza dei corsi di studio*: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;
7. per *settori scientifico-disciplinari*: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
8. per *ambito disciplinare*: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
9. per *credito formativo universitario* (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
10. per *obiettivi formativi*: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
11. per *ordinamento didattico di un corso di studio*: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
12. per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, a corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento;
13. per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
14. per *Consiglio di corso di studio*: il consiglio dei docenti di ruolo competenti per il corso stesso, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale di ateneo;
15. per *Giunta di corso di studio*; i docenti eletti dal Consiglio di corso di studio o designati dall'università di riferimento;

16. per *Presidente di Consiglio di corso di studio*; il docente designato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra i membri della Giunta, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di ateneo;
17. per *Commissione didattica*: la Commissione attraverso la quale il Senato accademico svolge le sue funzioni di coordinamento didattico, ai sensi dell'art.9, comma 4, dello Statuto di ateneo;
18. per *ateneo*: l'Università degli studi di Roma "Foro Italico";
19. per *Statuto*: lo statuto dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico".

Art. 2 **Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivati dall'Università degli studi di Roma "Foro Italico". Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, sostegno, aggiornamento, perfezionamento e formazione permanente.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivati dall'ateneo, definiti su proposta dei competenti organi ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del D.M. 270/2004, sono stabiliti nel Titolo III del presente Regolamento.
3. I regolamenti dei singoli dipartimenti, approvati con le modalità stabilite dall'art. 30, comma 6, dello Statuto, possono prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate ai Consigli di corso di laurea, costituiti ai sensi dell'art. 23, comma 4, dello Statuto. Per ogni attività deve sempre essere individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.
4. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio sono predisposti e approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli, previo controllo di legittimità e di merito da parte del Senato accademico in sede di Coordinamento didattico, ai sensi dell'art. 30, comma 5 dello Statuto di ateneo.
5. I corsi di studio interdipartimentali e i servizi didattici organizzati da più dipartimenti sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra i dipartimenti interessati e approvati con le medesime modalità previste per i corsi di studio.
6. Le disposizioni relative ai corsi di dottorato di ricerca, delegate all'ateneo ai sensi della vigente normativa, costituiscono materia di un apposito regolamento.
7. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'ateneo e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento di ateneo per gli studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare di ateneo. Il predetto Regolamento è approvato dal Senato accademico ed è emanato con decreto del Rettore.
8. L'ateneo garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'ateneo. Per ogni attività didattica promossa dall'ateneo, viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.
9. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa vigente, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti, sono espressi dalla Commissione didattica, ovvero da altro organo a composizione paritetica docenti/studenti.

TITOLO II
OFFERTA DIDATTICA

Art. 3
Titoli di studio

1. L'ateneo rilascia i titoli di studio di cui all'art 1 del D.M. n.270/2004, e precisamente:
 - a) laurea (L);
 - b) laurea magistrale (LM)
 - c) Diploma di specializzazione (DS);
 - d) Dottorato di ricerca (DR).
2. L'ateneo rilascia altresì i master universitari di primo e di secondo livello, a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
4. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi e convenzioni, possono essere attivati corsi di studio interateneo. Un corso di studio si definisce interateneo quando si avvale anche di docenti appartenenti ad altro ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche previste nel relativo ordinamento. L'organizzazione e la gestione amministrativa e didattica del corso di studio interateneo sono disciplinate dai regolamenti previsti in apposite convenzioni.
5. L'ateneo rilascia, come Supplemento al diploma relativo al titolo, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni riguardanti il curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 4
Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali di cui al precedente comma è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro, anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.
4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi afferenti alla medesima classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti per un minimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi. I diversi

corsi di laurea afferenti alla medesima classe devono differenziarsi per almeno 40 CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso e tutti i curricula dell'altro e la differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU diviso due.

5. L'ateneo può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro la quale intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare la loro scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.
6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua previsti dai rispettivi ordinamenti. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.

Art. 5

Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso e tutti i curricula dell'altro e la differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU diviso due.
4. L'ateneo può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare la loro scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.
5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Art. 6
Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle relative norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di ateneo. La Scuola dottorale, che raggruppa i corsi di dottorato ai sensi della normativa in vigore, finalizzata alla gestione delle risorse dirette alle attività di alta formazione per ricerca e sviluppo, è istituita e disciplinata con apposito statuto e relativo regolamento.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato occorre essere in possesso della laurea magistrale, o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 7
Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale o a ciclo unico. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo.
4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in risposta a determinate esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite dall'apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione ed emanato dal Rettore, sentito il Senato accademico.

Art. 8
Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di formazione permanente e attività culturali per adulti;
 - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e) corsi di aggiornamento del proprio personale.
2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di perfezionamento di cui alla lettera a) del comma precedente - attività che senza dare titolo, per la loro minore durata rispetto ai master universitari, provvedono comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore - sono stabilite da un apposito regolamento,

deliberato dal Consiglio di amministrazione ed emanato dal Rettore, sentito il Senato accademico.

Art. 9 ***Crediti formativi***

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'ateneo danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
4. L'impegno orario complessivo deve di norma prevedere una frazione di almeno il 50% riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, tranne nel caso di attività a elevato contenuto sperimentale o pratico; vale comunque quanto stabilito in proposito dall'ordinamento didattico del relativo corso di studio, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
5. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - a) almeno 6 e non più di 12 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
 - b) almeno 12 e non più di 18 ore dedicate a esercitazioni di laboratorio o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - c) almeno 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
 - d) almeno 25 ore di esercitazioni assistite in palestra/campo;
 - e) almeno 25 ore di studio individuale;
 - f) almeno 25 ore di tirocinio.
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente mediante superamento dell'esame o altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 21. L'ammissione alla verifica può essere subordinata a un accertamento di frequenza alle attività formative, secondo criteri definiti nei regolamenti didattici o negli specifici programmi delle singole attività formative.
7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei relativi contenuti conoscitivi. Della verifica, gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari oppure contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.
9. Le modalità in base alle quali attivare, nell'ambito dei corsi di studio, la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 26.

TITOLO III
ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 10

Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'ateneo progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali in materia, e assicurandone adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti o modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali, dal presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. L'istituzione o la modifica di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 1, lettera h, e dello Statuto di ateneo, art. 7, comma 2, lettera f, su proposta di uno o più Dipartimenti, ovvero su propria iniziativa, sentita la Commissione didattica, tenuto conto delle linee di indirizzo e delle linee programmatiche proposte dal Senato accademico.
4. L'istituzione di nuovi corsi di studio richiede che siano acquisiti il parere del Nucleo di valutazione di ateneo, che redige un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
5. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 11, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
6. Acquisita l'approvazione degli ordinamenti didattici da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art.11, comma 1, della legge 341/1990, è disposta con decreto del Rettore l'istituzione o la modifica del Regolamento didattico di ateneo, integrato dagli ordinamenti didattici.
7. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

Art. 11

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente con la classe di appartenenza del corso e con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;

- b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti di riferimento;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando inoltre i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, capacità comunicative, capacità di apprendimento); e infine indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale, e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli - quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa - a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto all'art. 9, comma 5 del presente Regolamento;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art 19 del presente Regolamento;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004, dell'art.14, comma 1, della legge 240/2010, e dell'art. 22 del presente Regolamento;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata da una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché dalle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
 4. In caso di corsi di studio interdipartimento o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
 5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune, tale da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

Art. 12

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, predisposti e approvati a maggioranza assoluta dei componenti dai rispettivi Consigli di corso di laurea, sono deliberati, previo controllo di legittimità e di merito da parte del Senato accademico in sede di Coordinamento didattico, ai sensi dell'art. 30, comma 5 dello Statuto di ateneo, sentito il parere del Nucleo di valutazione. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del D.M. 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente

Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del D.M. 270/2004 e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
 - d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) i crediti assegnati a ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
 - g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
 - i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere, in entrata e in uscita, e i relativi crediti;
 - j) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
 - k) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - l) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - m) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
 - o) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
 - p) l'elenco dei docenti dei corsi di studio tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti per le lauree e 60 crediti per le lauree magistrali siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati, secondo quanto disposto all'art. 1, comma 9, dei DD.MM, 16 marzo 2007;
 - q) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di corso di studio, previo parere favorevole dell'organo a composizione paritetica docenti/studenti competente per il corso di studio e della Commissione didattica, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Qualora esso non sia reso entro 30 giorni, la delibera è adottata prescindendo dal parere, secondo quanto disposto all'art. 12, comma 3, del D.M. 270/2004.
5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dai rispettivi Consigli, previo controllo di legittimità e di merito da parte del Senato accademico in sede di Coordinamento didattico, ai sensi dell'art. 30, comma 5 dello Statuto di ateneo. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti annualmente nel manifesto degli studi, previa approvazione dei Consigli di corso, purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti periodicamente a revisione con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati a ogni attività formativa.

Art. 13

Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 270/2004 e del punto 4 delle Linee guida di cui al D.M. 386/2007, il Consiglio di amministrazione, sulla base della programmazione approvata dal Senato accademico, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari richiesti dalla normativa vigente, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione di ateneo.
2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale:
 - a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
 - b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente;
 - d) il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti, in percentuale almeno pari alla quota richiesta dalla normativa vigente;
 - e) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
3. Verificato per ciascun corso da attivare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto e acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, l'attivazione dei corsi, corredati dalle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca, è subordinata al loro inserimento nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'ateneo garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi, consentendo loro il conseguimento del relativo titolo o comunque offrendo la facoltà di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 14

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;

- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo a cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
 - h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, e pertanto all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stage e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline di base e caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando che l'impegno si disperda in un numero eccessivo di discipline, insegnamenti o relativi moduli. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti all'interno delle diverse unità didattiche.
 3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del punto 1 del presente articolo, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo di crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del punto 1 del presente articolo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del punto 1 del presente articolo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
 6. Ai sensi dell'art.10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conferire il titolo di studio.

Art. 15

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; per conseguire la laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo a cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando che il loro impegno si disperda su un numero eccessivo di discipline, insegnamenti o relativi moduli. In ciascun corso di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti all'interno delle diverse unità didattiche.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del punto 1 del presente articolo, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo di crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del punto 1 del presente articolo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del punto 1 del presente articolo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base nei corsi a ciclo unico.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Art. 16

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, il Dipartimento, su indicazioni del Senato Accademico in sede di Coordinamento Didattico, e per esso della Commissione didattica di ateneo, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.9 dello Statuto, programma le attività formative dei corsi di studio per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico. Esso stabilisce in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche e organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Consiglio di Dipartimento, nel quadro di quanto previsto in sede di Commissione didattica di ateneo, concorre alla definizione della programmazione didattica, all'armonizzazione dei progetti formativi dei corsi di studio e alla ripartizione delle risorse di docenza tra i singoli corsi, assicurando una adeguata copertura degli insegnamenti e il miglior uso delle competenze disponibili, anche grazie a mutuazioni tra insegnamenti comuni a più corsi di studio, nel rispetto delle indicazioni programmatiche stabilite dalla Commissione didattica stessa, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d), dello Statuto di ateneo. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa vigente, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i regolamenti dei corsi di studio possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri, ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica. Il numero di ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dal punto 6 dell'art. 12 della legge 341/1990. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e di esame.
5. Gli insegnamenti dei corsi di laurea possono essere inoltre replicati in ragione della distribuzione degli studenti in più classi quando la particolare natura delle attività formative lo richieda. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati o replicati sono definiti dai regolamenti di Dipartimento, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

6. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, che non possano essere attivati per mancanza o assenza temporanea dei docenti a cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione di docenti di altri corsi di studio di livello equivalente, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
7. La mutuazione, proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre università, purché nel quadro di accordi interateneo. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai regolamenti di Dipartimento.

Art. 17

Manifesto annuale degli studi, bandi di selezione, guide didattiche

1. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione didattica, sentito il Dipartimento di riferimento, predispone il manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i manifesti degli studi approvati dai singoli Consigli di corso di laurea, ivi compresi quelli interdipartimentali o interuniversitari, secondo regole dettate dalla Commissione didattica stessa.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'ateneo pubblica il manifesto generale degli studi che, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica:
 - a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 18;
 - b) le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264;
 - c) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati;
 - d) le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - e) le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;
 - f) i periodi di inizio e di svolgimento delle attività;
 - g) i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
4. L'ateneo pubblica ogni anno entro il 31 luglio, i bandi di selezione recanti le condizioni, le modalità, i termini, per l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea, nonché l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta e ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio.
5. Le guide didattiche dei singoli corsi di studio, da disporsi entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi unitamente alle altre norme e notizie utili a illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

Art. 18***Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale***

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'ateneo.
2. Per l'iscrizione a un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze o abilità richieste o altre condizioni per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4.
3. Nel caso in cui tale verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di laurea indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.
4. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso di laurea vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
5. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato accademico.
6. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo punto 7.
7. Per i corsi di laurea magistrale gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
8. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il provvedimento ministeriale 386/2007.
9. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.
10. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 270/2004.
11. Fino alla definizione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca dei requisiti di struttura di cui al D.M. 544/2007 e al D.M. 17/2010, il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n.264. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell'ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Università e

della Ricerca per la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro subordinatamente all'accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999.

12. L'ateneo, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro il 1° luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
13. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento dei Dipartimenti interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato accademico.
14. Le graduatorie sulla base delle quali gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione, sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini stabiliti dal Regolamento d'ateneo per gli studenti.
15. Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
16. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca.
17. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

Art. 19

Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.
2. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.
3. La Commissione didattica stabilisce, nel rispetto del calendario accademico dell'ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti e il calendario delle lezioni da predisporre, sentiti i Consigli di corso di laurea, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
4. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
5. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.
6. Gli esami sostenuti nel periodo entro il 28 febbraio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono re iscrizione.
7. La Commissione didattica, su proposta dei corsi di laurea, stabilisce le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove, previa comunicazione

al Presidente del Consiglio di corso di studio interessato. Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.

8. Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascun corso di laurea dal rispettivo Regolamento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti *fuori corso*. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.
9. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.
10. Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno quattro appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

Art. 20

Curricoli e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricoli, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate al numero di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.
2. Ai sensi dell'art.11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio individuali), è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
3. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella camera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 21

Verifiche del profitto

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e

l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti didattici dei corsi di laurea, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento didattico del corso di laurea e alle determinazioni del Consiglio di corso di laurea, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficialmente responsabili degli insegnamenti.
4. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.
5. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 14, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 15 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
6. I regolamenti didattici dei corsi di laurea possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
7. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
8. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Consiglio di corso di laurea, su proposta dei professori titolari degli insegnamenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni contenute nei dei Regolamenti didattici dei corsi di laurea.
9. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore titolare dell'insegnamento o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore designato come responsabile dai docenti dell'insegnamento. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore titolare (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).
10. Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo e nei limiti stabiliti dai Regolamenti didattici dei corsi di laurea, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Consiglio di corso di laurea su proposta del presidente della Commissione.
11. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.
12. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
13. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

14. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti didattici dei corsi di laurea, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.
16. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.
17. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
18. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste ai punti 7 e 8 dell'art. 19 del presente Regolamento.
19. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al responsabile del corso di studio. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
20. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame, i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Art. 22

Riconoscimento di crediti

1. Ai sensi del D.M. 16 marzo 2007, agli studenti che richiedano il trasferimento da un corso di laurea a un altro, ovvero da un'università ad un'altra è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
3. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dello studente.
4. L'iscrizione ad anni successivi al primo è concessa quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e a esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente sulla base della documentazione presentata.
5. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
6. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'ateneo abbia concorso.

7. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di laurea e, per gli aspetti amministrativi, nel Regolamento d'ateneo per gli studenti.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004 (mobilità nazionale), è possibile l'acquisizione dei crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 23

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.
2. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
4. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.
5. Compete ai Consiglio di corso di studio disciplinare nei rispettivi Regolamenti, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.
6. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
7. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dalla Commissione didattica e ricade comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.
8. Le Commissioni, composte da non meno di 7 membri per gli esami di laurea e di laurea magistrale, sono costituite in maggioranza da professori di ruolo, tra i quali, di norma, almeno 1 di prima fascia per gli esami di laurea e di laurea magistrale.
9. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.
10. Il presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dalla Commissione didattica.
11. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
12. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in

aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

13. Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.
14. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
15. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.
16. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 24

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di laurea possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da compiere all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Le ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo sono stabilite nel Regolamento d'ateneo per gli studenti, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

Art. 25

Ammissione ai singoli insegnamenti

1. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi

di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.
3. A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma è consentito ottenere per ciascun anno accademico, un numero di crediti stabiliti dal Senato accademico, salvo situazioni particolari specificamente disciplinate.
4. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
5. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite dal Regolamento d'ateneo per gli studenti. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 26

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore, senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.
2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.
3. I Consigli di corso di laurea, devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di laurea, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. I Consigli di corso di laurea devono inoltre assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
4. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo, sono disposte dallo specifico regolamento per il tempo parziale.

Art. 27

Attività di orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'ateneo promuove attività di orientamento, tramite un servizio di informazione sulla propria offerta formativa denominato Servizio di Orientamento e Tutorato.
2. Il Servizio di Orientamento e Tutorato, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'ateneo, opera d'intesa con i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
3. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'ateneo è tenuto ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.
Le competenti strutture sono conseguentemente impegnate a somministrare e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi. Tale forma di valutazione della qualità deve essere svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni corso di studio deve inoltre avviare ulteriori attività di autovalutazione, in grado di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi.
La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di corso di laurea e di rapporti di autovalutazione trasmessi al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, contenenti le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati.

Art. 29

Norme transitorie e finali

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico 2012-2013.
Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. L'ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in

vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.

3. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'ateneo.
4. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'ateneo e mediante inserti nelle guide didattiche di cui al comma 5 dell'articolo 18.